



N. R.G. 5084/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZOO

PRESIDENTE

dr.ssa Anna Maria MARRA

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* corrente in Trieste, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in \_\_\_\_\_, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

B e C, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso la Cancelleria dell'intestato ufficio, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Nel merito, accertare e dichiarare l'adempimento di A srl e l'inadempimento dei signori B e C all'accordo sottoscritto in Venezia il 14.6.2012 e pertanto la sua intervenuta risoluzione. Conseguentemente, condannare i convenuti a pagare in



solido all'odierna attrice la somma di euro 52.000,00.=, pari al doppio della caparra versata. In via subordinata di merito, qualora non si ravvisasse l'ipotesi dell'obbligo di pagamento del doppio della caparra, condannare i convenuti in solido al pagamento dell'importo di euro 26.000,00.=, con interessi e rivalutazione dal 14.4.2012. In via istruttoria, come da memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 2) *epc.* Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

#### CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:

“Previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte e non ammesse, nel merito, in via principale, respingere le domande tutte *ex adverso* proposte in quanto infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento della *A* srl e l'adempimento dei signori *B* e *C* all'accordo del 14.6.2012 e, quindi, dichiararne la risoluzione. Conseguentemente, accertato l'inadempimento colposo della *A* srl, condannare la stessa alla rifusione dei danni patiti dai signori *B* e *C* per i motivi di cui in narrativa e comunque per una somma di euro 25.000,00.= e/o nella misura meglio ritenuta dal Giudice e/o anche in via equitativa comunque non superiore a euro 26.000,00.= In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice volesse qualificare quale caparra confirmatoria l'acconto di euro 26.000,00.= versato dalla *A* srl, accertato l'inadempimento della *A* srl e il corretto adempimento dei convenuti, respingere la domanda formulata da parte attrice e riconoscere il diritto di ritenzione della somma versata ai convenuti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 20.6.2013, regolarmente notificato, *A* srl, convenendo in giudizio *B* e *C*, ha allegato di avere concluso con gli stessi accordo di data 14.6.2012 avente ad oggetto l'aumento di capitale di certa *D* srl. In particolare, con detta scrittura, a detta di parte attrice, i convenuti, titolari rispettivamente del 20 % e dell'80 % del capitale della ridetta società, si sarebbero impegnati a deliberare entro il 30.9.2012 un aumento di capitale di euro 6.666,67.=, con correlativo impegno della *A* a sottoscrivere il 40 % delle quote di partecipazione, pari all'intero capitale aumentato, ed obbligo di pagare la somma complessiva di euro 30.000,00.= di cui euro 23.333,333.= quale sovrapprezzo. Ha rammentato l'attrice che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, ella avrebbe versato la somma di euro 26.000,00.= a titolo di caparra confirmatoria.



Non essendo stato deliberato alcun aumento di capitale entro il termine previsto, l'attrice ha allegato di essere receduta dal contratto, visto l'inadempimento dell'impegno assunto dai convenuti, con diritto di ottenere il pagamento del doppio della caparra versata.

**A** ha concluso chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa di controparte, con condanna di **B** e **C** al pagamento del doppio della caparra versata o, in subordine, dell'importo versato per euro 26.000,00=, oltre interessi e rivalutazione.

Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle pretese di controparte, preliminarmente eccependo l'incompetenza del Giudice adito, trattandosi di materia riservata al Tribunale delle Imprese.

Nel merito, dopo aver prospettato che l'ingresso di **A** nel capitale di **D** srl sarebbe stato previsto al fine di patrimonializzare la società in crisi ed al fine di allacciare rapporti commerciali per rilanciare l'attività dell'impresa presso il porto di Marghera, i convenuti hanno contestato che il termine del 30.9.2012, previsto nell'accordo al fine di deliberare l'aumento di capitale onde permettere l'ingresso in società dell'attrice, possa reputarsi essenziale, tanto da avere essi stessi invitato **A** a presenziare all'atto notarile di aumento, previsto per l'11.1.2013, ben prima che controparte manifestasse la sua volontà di recedere dal contratto.

A detta dei convenuti l'inadempimento della scrittura sarebbe da imputare all'attrice medesima che si sarebbe ingiustificatamente resa indisponibile a collaborare onde consentire l'aumento di capitale concordato.

In ogni caso, i convenuti hanno negato che il pagamento eseguito da **A** possa qualificarsi come caparra confirmatoria, essendo chiaro dal contenuto del contratto che il versamento sarebbe stato eseguito a titolo di futuro aumento di capitale.

**B** e **C** hanno concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree e, in via riconvenzionale, chiedendo la pronuncia di risoluzione del contratto per fatto e colpa di **A** con condanna della stessa al risarcimento del danno e, in subordine, con l'accertamento del proprio diritto a ritenere quanto versato.

Premesso che, una volta iscritta a ruolo, la causa è stata assegnata alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa, deve rilevarsi come l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, e pur non formalmente coltivata in atti, deve reputarsi priva di qualsivoglia fondamento, non essendo chiaro sotto quale profilo la competenza del Tribunale di Venezia sia stata contestata.



Nel merito, deve osservarsi che la scrittura privata di data 14.6.2012 oggetto di lite (doc. n. 1 di fascicolo attoreo), prevede l'impegno dei convenuti **B** e **C**, detentori dell'intero capitale di **D** srl, rispettivamente per la quota del 20 % e dell'80 %, di deliberare entro il 30.9.2012 un aumento di capitale di euro 6.666,67.= con sovrapprezzo, impegnandosi a sua volta **A**, per sé o per altra società da nominare, a sottoscrivere detto aumento con il pagamento di euro 30.000,00.=, di cui euro 26.000,00.= già versati a titolo di futuro conferimento.

Così come congeniato, l'accordo per cui è causa può definirsi quale patto parasociale che, pur non trovando disciplina nell'ambito delle società a responsabilità limitata, contrariamente a quanto previsto per le società per azioni dagli artt. 2341 *bis* e *ter* cc, deve reputarsi certamente ammissibile nei limiti della meritevolezza di tutela accordata dall'ordinamento ai contratti atipici, a norma dell'art. 1322 cc. Infatti, con il contratto in questione, avente necessariamente effetti obbligatori integrativi o modificativi delle previsioni statutarie e di legge, i soci di **D** detentori del suo intero capitale, hanno accordato a **A** il diritto di sottoscrivere il deliberando aumento di capitale, così regolandosi con il terzo uno degli aspetti dell'esecuzione del rapporto sociale, non potendosi dubitare circa la meritevolezza di tutela di detto accordo che non confligge con norme imperative o inderogabili, essendo sempre consentito dalla disciplina statutaria prevedere l'aumento di capitale delle società a responsabilità limitata mediante nuovi conferimenti, accordando la sottoscrizione a terzi, a norma dell'art. 2481 *bis* cc. Nel contempo, l'obbligo imposto negozialmente a **A** di provvedere a sottoscrivere l'aumento riservato con sovrapprezzo si spiega, sempre in termini di meritevolezza di tutela, nell'esigenza di **D** di ottenere finanziamento e l'ingresso di un nuovo socio, anche ai fini di una *partnership* commerciale così come allegata in atti.

Ciò detto, è inevitabile collocare l'interpretazione del patto parasociale in questione nel contesto della disciplina dell'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti prevista per le società a responsabilità limitata, disciplina che non risulta in alcun modo derogata dal patto medesimo, ma semplicemente integrata con la previsione di obblighi incombenti sulle parti interessate all'aumento medesimo.

In altre parole, ciò che nella disciplina normativa è previsto come mera facoltà di aumento del capitale, nell'accordo in questione è disciplinato come obbligo assunto dai soci di **D** srl verso la terza **A** a sua volta non semplicemente facoltizzata a sottoscrivere l'aumento riservatogli ma obbligata a detta sottoscrizione verso i soci della medesima società. In ogni caso, l'accordo per cui è causa non deroga in alcun modo alla procedimentalizzazione dell'aumento di



capitale come prevista dal richiamato art. 2481 *bis* cc che richiede che prima della sottoscrizione del terzo debba essere adottata dai soci la delibera di aumento con nuovi conferimenti, posto che solo con detto aumento il terzo sarà facoltizzato ovvero, nel caso di specie, obbligato, alla sottoscrizione del nuovo capitale.

Ora, la previa delibera di aumento del capitale con nuovi conferimenti è di esclusiva pertinenza dei soci, non potendo e non avendo titolo il terzo per intervenire in detta deliberazione e dovendo esso esclusivamente attendere l'aumento, così sorgendo solo all'esito dell'efficacia della deliberazione medesima l'obbligo della sottoscrizione del capitale riservato.

Ciò che rileva ai fini di causa è che, allo stato, l'aumento di capitale non è in alcun modo intervenuto, essendo infondata la difesa di parte convenuta secondo cui, essendo il termine previsto per l'aumento non essenziale, correttamente i convenuti avrebbero intimato **A** di presentarsi dinanzi al notaio per la data dell'11.1.2013 onde provvedere all'aumento (vedasi doc. allegato al fascicolo di parte convenuta). Infatti, i soci di **D** srl avrebbero ben potuto e dovuto provvedere all'aumento di capitale senza richiedere alcun intervento di **A**, tenuta solo ad attendere la delibera societaria che riconoscesse alla stessa il diritto di sottoscrizione dei nuovi conferimenti, sorgendo in capo alla stessa l'obbligo di provvedere alla sottoscrizione solo al momento della deliberazione di aumento.

In definitiva, non può imputarsi a **A** l'inadempimento degli obblighi assunti con la scrittura oggetto di lite per non essere intervenuta alla delibera di aumento di capitale, non essendo necessaria la sua partecipazione per detto incombente, così dovendosi ritenere del tutto pretestuoso e contrario alle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, intimare la partecipazione alla delibera di aumento a cui **A** sarebbe comunque rimasta estranea.

Il fatto che dalla data fissata contrattualmente per provvedere alla deliberazione oggetto di discussione al momento della notificazione dell'atto di citazione i soci di **D** non abbiano provveduto ad alcun aumento, addirittura imputando a controparte l'inadempimento della scrittura, deve far ritenere decorso tempo del tutto sufficiente per ritenere il venire meno di qualsivoglia interesse dell'attrice a partecipare all'operazione societaria in questione, essendo del tutto giustificata la domanda di risoluzione del patto per grave inadempimento dei convenuti che, come detto, non hanno assolto all'obbligo assunto di deliberare l'aumento del capitale di **D** srl con nuovi conferimenti.

Pertanto, l'asserzione secondo cui l'inadempimento dovrebbe essere imputato a parte attrice che, già prima della scadenza del termine negoziale per provvedere all'aumento di capitale, avrebbe





manifestato chiaramente la sua volontà di non adempiere all'obbligo assunto di sottoscrizione, non risulta in alcun modo confermata, né dalla documentazione dimessa in atti, né dall'escussione dei testi sentiti in corso di causa. Peraltro, la serietà dell'intenzione di **A** a partecipare l'operazione si desume chiaramente dal fatto che, a fronte di un versamento che ella avrebbe dovuto eseguire per la sottoscrizione dei nuovi conferimenti per l'importo complessivo di euro 30.000,00.=, risulta pacifico che fin dalla sottoscrizione del patto oggetto di lite la stessa ha versato la somma quasi completa di euro 26.000,00.=, attendendosi in buona fede, che l'operazione di aumento del capitale, prodromica ad ogni futura collaborazione e sinergia imprenditoriale, sarebbe stata posta in essere in tempi ragionevoli ed in modo da completare il versamento al momento della delibera. Non può imputarsi a parte attrice l'inadempimento degli accordi solo perché la stessa non sarebbe intervenuta alla delibera di aumento per versare il residuo importo pattuito di euro 4.000,00.=, posto che, una volta deliberato detto aumento e visto il pagamento quasi integrale del conferimento, deve ritenersi che **A** avrebbe comunque completato l'operazione, ove i soci di **D** srl avessero manifestato seria intenzione di provvedere al promesso aumento di capitale, anche adottando la relativa deliberazione in occasione della data fissata con la missiva già rammentata, indipendentemente dalla partecipazione all'atto notarile dell'attrice all'uopo non necessaria.

Consegue che deve essere dichiarata la risoluzione del contratto oggetto di lite per inadempimento di parti convenute, dovendosi condannare le stesse a restituire la somma di euro 26.000,00.= oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo, essendo il credito di valuta ed essendo venuta meno la causa giustificatrice di detto pagamento.

Non può essere accolta, invero, la domanda attorea di restituzione del doppio della somma indicata, posto che l'atto negoziale oggetto di giudizio non qualifica in alcun modo la somma versata quale caparra confirmatoria volta a garantire l'esecuzione del contratto, ma semplicemente quale versamento anticipato del conferimento per aumento di capitale.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando e rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1. dichiara la risoluzione dell'accordo negoziale oggetto di lite per fatto e colpa di parti convenute;



2. condanna B e C a restituire all'attrice A srl la somma di euro 26.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;

3. condanna i convenuti a pagare in favore dell'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 4.835,00.= per compensi professionali ed euro 493,50.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Venezia, 7 aprile 2016

Il Giudice Est.  
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente  
Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

